

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***1. Le società di persone***

# ***Le società di persone***

***Società in nome collettivo (Snc)***

***Società in accomandita semplice (Sas)***

Caratteristiche generali delle società di persone:

- ✓ **Assenza di personalità giuridica;**
- ✓ **Autonomia patrimoniale imperfetta;**
- ✓ **Responsabilità illimitata e solidale dei soci;**

# ***Le società di persone***

***Società in nome collettivo (Snc)***

***Società in accomandita semplice (Sas)***

***Rispondono  
Illimitatamente e solidalmente***

**Soci  
accomandatari**

**Soci accomandanti**

***Rispondono  
limitatamente***

# Società in nome collettivo

**Il carattere prevalente di questo tipo di Società è  
l'elemento personale  
decisamente sovraordinato a quello patrimoniale**

- non esiste un livello minimo obbligatorio di capitale sociale;
- i conferimenti possono avere ad oggetto danaro, beni e servizi;
- i soci non possono svolgere attività concorrenti con quella della società (articolo 2301 del Codice Civile);
- le quote non possono essere cedute liberamente e si trasferiscono agli eredi in caso di morte;
- il nome della Società è dato dalla sua ragione sociale nella quale deve comparire almeno il nome di uno dei soci e la sigla s.n.c. (articolo 2292 del Codice Civile);
- Il reddito della società viene tassato in capo ai soci

## S.n.c.: la struttura organizzativa

- Assenza del metodo assembleare nella struttura aggregativa;
- Sovrapposizione della funzione di amministrazione a quella di proprietà/conduzione
- L'amministrazione deve essere affidata obbligatoriamente ad uno o più dei soci in via congiunta o disgiunta.

## S.n.c.: disciplina del bilancio

- La norma ( art.2261) si limita a prescrivere l'obbligo degli amministratori di presentare ai soci non amministratori un rendiconto, vale a dire, un documento contenente informazioni utili al controllo della gestione che consente di conoscere il risultato dell'attività sociale
- Contabilmente esso è costituito da un prospetto numerico che permette a chi ha svolto un'attività di amministrazione per conto altrui di mostrare i risultati dell'attività stessa.
- Per la redazione di questo documento non vi sono obblighi di forma e di struttura, ad eccezione dei criteri di valutazione che devono essere quelli previsti per le società di capitali;
- Il rendiconto non è assoggettato ad obblighi di pubblicità

# S.n.c.: obblighi contabili

Gli amministratori della Società di persone devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del Codice Civile, vale a dire, **il libro giornale** ed il **libro degli inventari**

- Il **libro giornale** deve indicare giornalmente le operazioni (art.2216) relative all'esercizio dell'impresa allo scopo di ricostruire i rapporti da essa posti in essere.
- L'**inventario** (art.2217), da redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve dimostrare in modo veritiero e corretto gli utili conseguiti o le perdite sofferte nel periodo trascorso dalla data dell'ultimo inventario.



# S.n.c.: obblighi contabili

Sempre ai sensi dell'art.2217 per le valutazioni di bilancio gli amministratori devono attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili.

Oltre al libro giornale ed al libro degli inventari, gli amministratori devono tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, quali ad esempio le scritture obbligatorie ai fini fiscali

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***2. Le società di capitali***

# ***Le società di capitali***

***Società per azioni (Spa)***

***Società in accomandita per azioni (Sapa)***


***Società a responsabilità limitata (Srl)***

## ***Caratteristiche generali:***

- ✓ **Società dotate di personalità giuridica;**
- ✓ **Autonomia patrimoniale perfetta;**
- ✓ **Responsabilità limitata dei soci;**

**Oltre al diverso regime di responsabilità, nelle società di capitali la prevalenza dell'elemento capitale rispetto a quello personale comporta la necessità di una disciplina decisamente più articolata e dettagliata con riferimento a diversi aspetti**

- **l'iter di costituzione** è comparativamente più complesso e presidiato da norme di tutela dei terzi
- è prevista **un'organizzazione di genere corporativo** con organi dotati di attribuzioni e funzioni definite dalla legge
- 
- **il potere di amministrazione** è svincolato dalla qualità di socio
- l'attività della società è pubblicizzata ogni anno tramite **il deposito obbligatorio del bilancio**
- **il reddito prodotto dalla società è assoggettato a IRAP e ad IRES** in capo alla società stessa (e non concorre alla formazione del reddito imponibile dei singoli soci se distribuito)
- **lo status di socio è liberamente trasferibile**



# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***3. La società per azioni***

## Caratteristiche principali delle Società per azioni:

- Polverizzazione del capitale e frazionamento del rischio rendono idoneo il modello alla grande dimensione aziendale e agli elevati fabbisogni finanziari;
- Raccolta del capitale di rischio favorita dalle modalità di acquisizione/circolazione del titolo azionario;
- Maggiori possibilità di accesso a mezzi alternativi di finanziamento del fabbisogno aziendale( es. obbligazioni azioni proprie)
- Sistemi di governance capitalistici: struttura organi sociali e modalità di funzionamento che almeno idealmente distinguono proprietà da governo
- Sistemi di protezione più forti e incisivi del capitale per la tutela dei diritti dei terzi ( in sede di sottoscrizioni, conferimenti, valutazioni di esercizio)

## ***Caratteristiche della società per azioni :***

- La ragione sociale deve contenere l'indicazione “spa” (art.2326)
- La dimensione può essere “a larga base azionaria” o “a ristretta base” azionaria (art.2325 bis)



# 2325 bis – definizione delle società che fanno ricorso al capitale di rischio

## Società aperte

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, o perché quotate sui mercati regolamentati o perché hanno azioni diffuse presso il pubblico in misura “rilevante”

## Società chiuse

vale a dire quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e si caratterizzano per una compagine sociale concentrata in pochi soci, spesso appartenenti al medesimo gruppo familiare.

Non tutte le azioni possono essere negoziate nel mercato ufficiale di Borsa ma **solo** quelle ammesse alla quotazione. I requisiti per l'ammissione a tale listino stabiliti dalla **Consob** : redditività (almeno 3 anni  $R_o$  e  $R_n$  positivo) diffusione (25% flottante) patrimonio netto (PN 10.000 milioni, 50.000 milioni per le banche) certificazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

# *Società per azioni*

- **Importo minimo di capitale sociale** (€ 50.000 art.2327) di versamento (25% art.2439) e obbligo di riserva legale (1/5 C.S. art. 2430)
- **Libri obbligatori**: libro dei soci, del C.d.A., del Collegio sindacale, delle assemblee dei soci, delle obbligazioni
- **Scritture obbligatorie** art. 2214 + obbligo di pubblicazione del bilancio + norme di redazione del bilancio

# Capitale sociale e titoli azionari

## **Nelle società per azioni il capitale sociale è rappresentato da azioni**

- Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in relazione all'utile conseguito dall'impresa e alle decisioni deliberate dall'assemblea dei soci.
- La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di persone, convogliando verso la stessa società risorse monetarie spesso molto elevate.
- Le società per azioni, entro i limiti imposti dalla legge e nell'ambito della propria autonomia statutaria, possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite) fornite di diritti diversi.

# Che si intende per valore dell' azione ?

- **Valore nominale:** E' dato dal rapporto capitale sociale/numero azioni in circolazione. Può anche non essere indicato
- **Valore di emissione** E' il prezzo che pagano gli azionisti quando vengono emesse le azioni (uguale o superiore al valore nominale)
- **Valore contabile** E' quello desunto dal rapporto tra capitale netto e numero delle azioni in circolazione
- **Valore di mercato** E' il prezzo che si forma per effetto delle contrattazioni ( borsa/quotazione)
- **Valore di rimborso** E' il valore corrisposto all'azionista al momento dello scioglimento della società o della riduzione del capitale con rimborso

# Capitale sociale e titoli azionari

*Le azioni sono titoli di credito che rappresentano una frazione (o quota-parte del capitale sociale*

**Il soggetto che acquista le azioni diventa comproprietario** dell'azienda che le ha emesse e partecipa quindi al rischio di impresa in proporzione al numero di titoli posseduti.

Il D.Lgs 213/98 ha disposto la **dematerializzazione** delle azioni (e di altri strumenti finanziari, tra i quali le obbligazioni). Il titolo azionario non è più rappresentato da un certificato cartaceo ma da iscrizioni in conti aperti presso banche o altri intermediari abilitati.

# Caratteristiche delle azioni

Hanno identico valore nominale e determinato dal rapporto tra capitale sociale e numero delle azioni emesse.

Sono indivisibili: in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Sono titoli nominativi o al portatore.

Non possono essere emesse sotto la pari.

## **art.2348**

***le azioni sono frazioni di uguale valore nominale del capitale sociale, attribuiscono al possessore lo status di azionista***

## **art.2354**

***sono nominative o al portatore (se lo statuto o leggi speciali non stabiliscono diversamente)***

# **Azioni ordinarie:**

## **diritti patrimoniali (art.2350)**

## **diritti di natura amministrativa (art.2351)**

- **di partecipare alle assemblee e di esprimere il voto**
- **(un voto per ogni azione posseduta);**
  
- **di partecipare al riparto degli utili di esercizio**
- **(percependo il relativo dividendo);**
  
- **di trasferire le azioni**
- **(le azioni sono trasmissibili “inter vivos” e “mortis causa”);**
  
- **di sottoscrivere le azioni di nuova emissione, con precedenza rispetto ai terzi (diritto d’opzione);**
  
- **di partecipare al riparto del netto patrimoniale, in caso di liquidazione e scioglimento della società.**

## **Azioni diverse dalle ordinarie: possono attribuire ai possessori diversi diritti**

**PRIVILEGIATE →**



**azioni che danno diritto  
all'assegnazione di un dividendo  
preferenziale, prima  
della distribuzione a tutte le azioni  
ordinarie del dividendo; può essere  
prevista una limitazione dei diritti  
amministrativi**

### **Azioni di risparmio (artt.145-147 D.Lgs.58/98)**

- Possono essere emesse solo da società quotate in Borsa
- Sono privilegiate nel dividendo ma prive del diritto di voto
- Possono essere al portatore solo se interamente liberate;
- Possono essere emesse per un importo non superiore alla metà del capitale sociale



## Azioni della spa diverse dalle ordinarie : Segue

A VOTO PLURIMO O A VOTO CONDIZIONATO: voto limitato a determinati argomenti, non proporzionale ai conferimenti o escluso

POSTERGATE (di godimento) sono prive del diritto di voto e hanno un diritto ad utili e capitale esercitabili dopo che sono state soddisfatte quelle ordinarie (al tasso legale/valore nominale); vengono assegnate in caso di riduzione del capitale con rimborso al nominale quando il valore di mercato delle azioni è superiore al nominale;

POSTERGATE NELLE PERDITE/ le perdite incideranno solo dopo che abbiano inciso sulle altre categorie di azioni

CORRELATE forniscono diritti correlati all'andamento in un determinato settore

ASSEGNATE AI PRESTATORI DI LAVORO in caso di assegnazione straordinaria di utili. E' necessario una fase di assegnazioni utili e una fase di assegnazione del capitale sociale

# Tipologia di azioni

ORDINARIE	PRIVILEGIATE	DI RISPARMIO	SPECIALI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diritto di partecipazione agli utili</li> <li>2. Diritto d'opzione</li> <li>3. Diritto al rimborso alla liquidazione della società</li> <li>4. Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee ordinarie straordinarie</li> <li>5. Diritti di informazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale</li> <li>2. Diritto di voto limitato alle assemblee straordinarie</li> <li>3. Diritto d'opzione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale</li> <li>2. Prive del diritto di voto</li> <li>3. Diritto d'opzione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azioni postergate nelle perdite</li> <li>2. Azioni riscattabili</li> <li>3. Azioni correlate</li> </ol>
<p align="center"><b>Permettono di influire nella condizione della società</b></p>	<p align="center"><b>Permettono di influire limitatamente nella conduzione della società</b></p>	<p align="center"><b>Non permettono di influire nella conduzione della società</b></p>	<p align="center"><b>Sono create con disposizioni statutarie e fornite di diritti diversi</b></p>

# ***Struttura e ordinamento delle società commerciali***

## ***4. Altre tipologie di società di capitali***

# *Società in accomandita per azioni ( Sapa)*

La società in accomandita per azioni costituisce una variante del tipo società per azioni, difatti la sua disciplina è modellata su quella della società per azioni.

Al pari della società in accomandita semplice, nella società in accomandita per azioni ritroviamo due categorie di soci:

- I soci accomandatari
- I soci accomandanti
- Nella denominazione sociale deve essere indicato il tipo di società e il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

# *Società in accomandita per azioni ( Sapa)*

## **I soci accomandatari**



rispondono  
solidalmente e  
illimitatamente per le  
obbligazioni sociali



sono di diritto  
amministratori

## **I soci accomandanti**



rispondono per le  
obbligazioni sociali  
nell'ammontare massimo  
della quota di capitale  
sottoscritta



non possono  
svolgere funzioni  
amministrative

# ***Società a responsabilità limitata (Srl)***

## ***Caratteristiche principali***

- ✓ Modello societario a **ristretta compagine sociale**;
- ✓ Il **capitale sociale** è diviso in **quote** (che possono essere di diverso importo) ed è vietata la raccolta presso il pubblico;
- ✓ **Capitale sociale minimo 10.000** euro (semplificata 1 euro);
- ✓ Obbligo di versamento del 25% all'atto della sottoscrizione;
- ✓ I **titoli di debito** emessi dalla società (obbligazioni) possono essere sottoscritti soltanto da **investitori professionali** (banche, SIM, ecc.) diversamente dalle spa.

# ***Società a responsabilità limitata (Srl)***

## **Analogie con la disciplina dettata per le società per azioni**

- ✓ Medesimi obblighi contabili e di bilancio
- ✓ Medesima organizzazione sociale basata su organo volitivo (assemblea dei soci), organo esecutivo (consiglio di amministrazione o amministratore delegato) e organo di controllo (solo in presenza di determinati parametri dimensionali)

# ***Società per azioni e Società a responsabilità limitata (Srl) unipersonali***

- Le spa e le srl possono costituirsi anche come società unipersonali (artt. 2328 e 2643 C.C.).
- La responsabilità dell'unico socio diventa illimitata quando:
  - 1. il capitale sociale non è stato versato per intero;
  - 2. non è stata effettuata la pubblicità nel Registro delle imprese comunicando la natura unipersonale della società.



# **Il capitale conferito dai soci**

**Capitale sociale**  
**Patrimonio lordo**  
**Patrimonio netto**

Alla costituzione di una società, con capitale sociale sottoscritto di € 10.000 e versato per € 2.500, il suo stato patrimoniale apparirà nella seguente forma

$$\mathbf{CS=PN}$$

<b>Stato Patrimoniale (i)</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Crediti V/Soci	€ 7.500	Capitale Sociale	€ 10.000
Banca c/c	€ 2.500	<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>€ 10.000</b>

Se invece si ipotizza che alla costituzione di una Società vengano emesse 40.000 azioni con valore nominale di € 5.000 al prezzo di emissione/sottoscrizione sopra la pari di € 6.000, integralmente versato, si verificherà la costituzione di un Fondo sovrapprezzo azioni pari a € 40.000.000 e lo Stato Patrimoniale sarà il seguente:

<b>Stato Patrimoniale (ii)</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
		Capitale Sociale	€ 200.000.000
Banca c/c	€ 240.000.000	F.do sovrapprezzo Azioni	€ 40.000.000
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 240.000.000</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 240.000.000</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>€ 240.000.000</b>

In tale iniziale momento si avrà che il Patrimonio Netto sarà maggiore del Capitale Sociale **(PN>CS)**.

Nel corso del funzionamento aziendale il mantenimento della condizione  $PN > CS$  sarà conseguenza della formazione di riserve sia di utili che di capitali non erose da perdite di esercizio

<b>Stato Patrimoniale (iii)</b>			
<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Attività tecniche	€ 205.000.000	Passività	€ 100.000.000
Attività finanziarie	€ 140.000.000	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		F.do sovrapprezzo Azioni	€ 40.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 245.000.000</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 345.000.000</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>€ 345.000.000</b>

Tale condizione  $PN > CS$  viene meno in presenza di perdite di misura eccedente le riserve di capitale e di utili  
 Ne deriverà una erosione del capitale sociale e  
 l'attivo risulterà inferiore al valore delle fonti (capitale sociale + passività)

Stato Patrimoniale (iii)			
Attivo		Passivo	
Attività tecniche	€ 205.000.000	Passività	€ <b>120.000.000</b>
Attività finanziarie	€ <b>100.000.00</b>	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		F.do sovrapprezzo Azioni	€ 40.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		<b>Perdita di esercizio</b>	€ <b>60.000.000</b>
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	€ <b>185.000.000</b>
<b>Totale Attività</b>	€ <b>305.000.000</b>	<b>Totale Passività</b>	€ <b>305.000.000</b>

Aumento passività

Diminuzione di attivo finanziario